

CONVENZIONE DIRETTA A DISCIPLINARE LA PRESA
IN CARICO DEI PAZIENTI NELLE STRUTTURE RIABILITATIVE
PSICHIATRICHE RESIDENZIALI E DIURNE

tra l'Azienda Sanitaria Locale Taranto, con sede in Taranto, Viale Virgilio nr.32, rappresentata dal Direttore Generale Dott. **VITO GREGORIO COLACICCO**, C.F. CLCVGR57R02E469R nominato dalla Giunta Regionale con provvedimento n.99/22 e l'Ente Gestore **Sol Levante srl** con sede legale in Taurisano (LE), P.I. 03248560751, rappresentato da **Sabato Daniele Annibale Maria**, C.F. SBTDLN68A02L064Z, in qualità di Presidente – legale rappresentante p. t.

Premesso che:

- La prevenzione, la cura e la riabilitazione del disagio psichico con prevalente rilievo sanitario rientrano tra gli obiettivi delle Aziende Sanitarie Locali;
- con Regolamento Regionale (R.R.) dell'8 luglio 2008 n.11, in attuazione della L.R. 9 agosto 2006, n. 26, sono state apportate modifiche ed integrazioni all'art.8 del Regolamento Regionale 27 novembre 2002 n.7, "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" ed introdotte le tariffe differenziate per le diverse tipologie di strutture;
- a livello nazionale, il Piano di azioni per la Salute Mentale, approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 24/01/2013, ha individuato obiettivi specifici da perseguire sui territori regionali, tra cui la differenziazione dell'offerta di residenzialità per livelli di intensità riabilitativa;
- con le Deliberazioni della Giunta Regionale della Puglia n. 2325 del 03 dicembre 2013 e n. 1144 del 28 giugno 2018 si è proceduto ad aggiornare le tariffe di riferimento regionali delle strutture della salute mentale, da ultimo con la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1085 del 30/06/2021 a decorrere dallo 01/01/2021;
- il DPCM del 12 gennaio 2017, che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza, ricomprende anche l'assistenza territoriale residenziale sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disturbi mentali tra i LEA da erogarsi a carico del SSN;

- il Ministero della Salute, attraverso l'accordo approvato nella Conferenza unificata del 17 ottobre 2013, si propone di fornire servizi omogenei all'interno del territorio Nazionale, mirati a promuovere, all'interno del sistema di offerta dei dipartimenti di salute mentale, una residenzialità strutturata sia per intensità di trattamento sia per tipologie di progetti di intervento correlati ai bisogni delle patologie, distinguendo, così, strutture a carattere intensivo e strutture residenziali a carattere estensivo;
- la normativa Regionale vigente, in particolare il R.R. 7/2002 e il R.R. 4/2007, non garantisce percorsi di cura specifici e differenziati sulla base della complessità dei bisogni presentati da persone affette da patologie psichiatriche, benché si appresti a riorganizzare la regolamentazione delle strutture psichiatriche, introducendo il principio della gradualità della intensità assistenziale e distinguendo trattamenti a carattere intensivo e a carattere estensivo;
- la ASL di Taranto, nelle more della citata riorganizzazione regolamentare, usufruendo delle differenti tipologie di strutture ha garantito alla propria utenza una residenzialità funzionale ai percorsi individualizzati, mediante una presa in carico strutturata sia per intensità di trattamento sia per programmi e tipologie d'intervento correlati alla patologia ed alla complessità dei bisogni;

Precisato che:

- nel territorio della Regione Puglia insistono n. 4 Crap accreditate e/o autorizzate all'esercizio, n. 1 Crap dedicata ad autori di reato, n. 2 Comunità Alloggio, n. 2 Centri Diurni, n. 10 Case per la Vita a media intensità assistenziale ex art. 70 del reg. reg. n. 4/2007, distribuiti e meglio specificati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente accordo.
- la stipula della presente convenzione con la conseguente autorizzazione alla presa in carico dei pazienti non corrisponde alla sottoscrizione di un accordo contrattuale con la struttura, essendo intendimento della ASL di Taranto perseguire, attraverso questo atto, gli obiettivi di potenziare l'offerta di prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie ai pazienti affetti da disagio psichico con prevalente rilievo sanitario e meglio disciplinare la loro presa in carico e la successiva gestione amministrativa del rapporto con la struttura ospitante;

Evidenziato che:

- l'art. 70 del R.R. n. 4 del 2007 disciplina la Casa per la Vita quale "struttura destinata ad accogliere in via temporanea o permanente persone con problematiche psicosociali e pazienti stabilizzati fuoriuscenti dal circuito psichiatrico riabilitativo residenziale privi di validi riferimenti familiari";
- invero, al di là della funzione cui istituzionalmente la struttura *de qua* è chiamata a svolgere, nella operatività concreta, la Casa per la Vita a media intensità assistenziale ha dovuto rispondere ad una serie di istanze a carattere sanitario e sociale, presentate da soggetti con conclamate patologie psichiatriche e necessitanti di una prosecuzione di percorsi riabilitativi, atti a prevenire l'insorgenza di eventuali "episodi critici";
- in tali strutture sono stati inviati pazienti in età adulta, che presentano persistente sintomatologia psichiatrica di grave o moderata intensità, sprovvisti di una adeguata rete familiare, ed il cui quadro clinico determina una invalidante compromissione del funzionamento personale e sociale;
- tale tipologia di destinatari, in ragione delle problematiche segnalate, necessita, inevitabilmente, di trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo.
- la definizione dell'organico da impiegarsi in tale tipologia di servizio, così come disciplinato dall'art. 70 del R.R. n. 4/07, non contempla la previsione delle figure professionali dello psicologo e dello psichiatra che, invece, risultano indispensabili per garantire l'erogazione di un puntuale monitoraggio delle condizioni psicopatologiche, mantenere la condizione di stabilizzazione clinica, fornire l'assistenza adeguata alle necessità espresse dall'utenza;
- in tale logica, gli enti gestori che hanno dotato il proprio organico di figure professionali sanitarie - psichiatra e psicologo - hanno garantito un'immediata risposta alle esigenze rilevate dai Servizi Territoriali e poste dall'utenza, assicurando di fatto "interventi a carattere estensivo";
- la Regione Puglia, infatti, con nota AOO_152/PROT/16/05/2016/0005705, che recepiva i risultati convenuti nella Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013, che distingueva l'intera filiera delle strutture psichiatriche per intensità riabilitativa assistenziale offerta, riconosceva un incremento della tariffa ordinaria in favore dei pazienti abbinogevoli di prestazioni medico-psichiatriche e psicologiche aggiuntive;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La ASL TARANTO si avvale delle prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie della società denominata **“Sol Levante srl”** (da ora Ente Gestore) con sede legale in Taurisano (LE), Via Lecce, n. 67, per garantire la presa in carico dei propri pazienti nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente nonché dal presente atto fino al raggiungimento massimo del numero dei posti letto autorizzati dalla Regione Puglia.

Art. 2

- L'Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE dalla Regione Puglia (ex Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 375 del 18.12.2006) e AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (rilasciata dal Comune di Taurisano n. 417 del 12.01.2004) e gestisce la struttura **“Sol Levante”** sita in Taurisano (LE) per n. 20 posti letto.

- L'Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE dalla Regione Puglia (ex Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 10 del 21.01.2011) e AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (giusta Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 196 del 04.06.2010) e gestisce la struttura **“La Ginestra”** sita in Manduria (TA) per n. 14 posti letto.

- L'Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE dalla Regione Puglia (ex Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 161 del 21.01.2011) e AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (giusta Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 44 del 07.10.2016) e gestisce la struttura **“Il Mirto”** sita in Monteparano (TA) per n. 14 posti letto.

- L'Ente Gestore Sol Levante srl è in attesa di ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE dalla Regione Puglia (istruttoria in fase di completamento) e AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (giusta Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 10 del 16.01.2020) e gestisce la struttura **“Camelia”** sita in Specchia (LE) per n. 14 posti letto.

- L'Ente Gestore Sol Levante srl è in attesa di ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE dalla Regione Puglia (istruttoria in fase di rilascio) e AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (giusta Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 139 del 09.04.2018) e gestisce la struttura **“Carrubo”** sita in Avetrana (TA) per n. 10 posti letto.

- L'Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE dalla Regione Puglia (ex Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 159 del

12.07.2019) e AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (giusta Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 45 del 07.10.2016) e gestisce la struttura "Marrubio" sita in Maruggio (TA) per n. 8 posti letto.

- L'Ente Gestore Sol Levante srl è in attesa di ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE dalla Regione Puglia (istruttoria in fase di completamento) e AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (giusta Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 221 del 29.09.2017) e gestisce la struttura "Mirtilla" sita in Stornara (FG) per n. 8 posti letto.

- L'Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (giusta Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 170 del 23.07.2020) e gestisce la struttura "Mandorlo" sita in Avetrana (TA) per n.20 posti letto.

- L'Ente Gestore Sol Levante srl è in attesa di ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE dalla Regione Puglia (istruttoria in fase di completamento) e AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO (giusta Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 108 del 06.12.2016) e gestisce la struttura "Melograno" sita in Orta Nova (FG) per n. 20 posti letto.

- L'Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO n.136 del 18.05.2010 rilasciato dal Comune di Nociglia (LE) e ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE n.1044 del 25.10.2011 rilasciata dalla Regione Puglia e gestisce la struttura "Casa Bit" sita in Nociglia (LE) per n. 16 posti letto.

- L'Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO n. 11 del 16.01.2012 rilasciata dal Comune di Sanarica (LE) e ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE n.0488 del 26/04/2012 rilasciata dalla Regione Puglia e gestisce la struttura "Spitz" sita in Sanarica (LE) per n. 16 posti letto.

- L'Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO n. 18/2011 rilasciata dall'Ambito territoriale sociale di Casarano e ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE n.132 del 02/08/2012 rilasciata dalla Regione Puglia e gestisce la struttura "Il Giglio" sita in Casarano (LE) per n. 16 posti letto.

- L'Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO n. 172 del 04/06/2013 rilasciato dal Comune di Bagnolo del Salento e ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE n.0509 del 10/06/2013 rilasciata dalla Regione Puglia e gestisce la struttura "Calendula" sita in Bagnolo del Salento (LE) per n. 16 posti letto.

- L'Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO n.99 del 29/04/2011 rilasciata dal Comune di Diso e ISCRIZIONE ALL'ALBO

REGIONALE n.0736 del 02/08/2011 rilasciata dalla Regione Puglia e gestisce la struttura “L’Agave” sita in Diso (LE) per n. 16 posti letto.

- L’Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO n. 206 del 30/09/2019 rilasciata dal Comune di Specchia e ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE n.119 del 19/02/2020 rilasciata dalla Regione Puglia e gestisce la struttura “Amarillide” sita in Specchia (LE) per n. 16 posti letto.

- L’Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO n.470 del 16/10/2015 rilasciata dal Comune di Veglie e con successivo Provvedimento di Conferma Autorizzazione n.152 del 29/04/2018 e ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE n.871 del 10/11/2015 rilasciata dalla Regione Puglia e gestisce la struttura “Carlo Lupo” sita in Veglie (LE) per n. 16 posti letto.

- L’Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO n.8/2011 rilasciata dall’Ambito territoriale sociale di Casarano e ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE n.1042 del 25/10/2011 rilasciata dalla Regione Puglia e gestisce la struttura “La Magnolia” sita in Casarano (Le) per n. 8 posti letto.

- L’Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO n.1210 del 28/10/2010 rilasciata dal Comune di Ugento e con successivo Provvedimento di Conferma Autorizzazione n.323 del 03/05/2018 e ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE n. 0012 del 21/01/2011 rilasciata dalla Regione Puglia e gestisce la struttura “QUI.S.BE.T.” sita in Gemini di Ugento (LE) per n. 8 posti letto.

- L’Ente Gestore Sol Levante srl ha ottenuto AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO rilasciata dal Comune di Orta Nova con Determina Dirigenziale n. 202 del 25.03.2016 e ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE n. 327 del 15.04.2016 rilasciata dalla Regione Puglia e gestisce la struttura “Gardenia” sita in Orta Nova (FG) per n. 16 posti letto.

Le strutture sono autorizzate al funzionamento per una ricettività di n. 8-16 posti (ai sensi dell’art. 38 dei reg. 4/2007) iscritta nel Registro Regionale delle Strutture e dei Servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate alle persone con problematiche psico-sociali, con autorizzazione così come sopra elencate e risponde ai requisiti minimi di cui all’art. 70 del R.R. n. 4/2007, come modificato dall’art. 7 del R.R. n. 7/2010.

Art. 3

L’Ente Gestore implementa le attività di riabilitazione psichiatrica finalizzate al recupero sociale, funzionale ed al benessere soggettivo del paziente psichiatrico,

con l'obiettivo finale di promuovere il reinserimento sociale, lavorativo e l'autonomia della Persona. Per la disciplina dell'erogazione delle prestazioni sanitarie si fa esplicito e vincolante riferimento agli standard previsti dai Regolamenti Regionali n.7/2002, n.3/2005 e n.11/2008.

Art. 4

La presa in carico del paziente presso **"Sol Levante srl"** è disposta nel rispetto della dignità e della libertà di scelta del paziente, dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della ASL Taranto in base ad un Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (P.T.R.P.) redatto dal Centro di Salute Mentale (CSM) territorialmente competente, condiviso con il Paziente (e/o il legale rappresentante) e gli operatori di **Sol Levante srl**.

Il P.T.R.P., redatto nelle forme previste dalle leggi e regolamenti vigenti, e sulla base delle evidenze scientifiche disponibili e delle buone pratiche validate dalla letteratura, è proposto dal CSM territorialmente competente e deve contenere la valutazione integrata della diagnosi patologica e dei correlati bisogni assistenziali, con indicazione degli obiettivi, degli interventi, dei tempi di verifica e di adeguamento, della prevedibile durata delle prestazioni, secondo le procedure elaborate dal DSM ASL TARANTO e di seguito riportate:

- Valutazione delle richieste di inserimento avanzate dai CC.SS.MM. ai fini dell'autorizzazione da parte del DSM, sulla base della preventiva, formale disponibilità di posti letto fornita dagli Enti Gestori;
- Elaborazione del P.T.R.P. per ogni singolo inserimento / proroga, di concerto tra il CSM inviante, l'Ente Gestore e il Paziente (e/o il legale rappresentante), sulla base della documentazione predisposta per gli inserimenti dal DSM ASL TARANTO;
- Verifica periodica di ogni singolo inserimento, con cadenza almeno semestrale, di concerto tra il CSM inviante, l'Ente Gestore e il Paziente (e/o il legale rappresentante), sulla base della documentazione predisposta per proroghe / dimissioni dal DSM ASL TARANTO.
- Redazione della Delibera Dirigenziale di inserimento/proroga previa valutazione e verifica della documentazione sopra citata da parte del Nucleo di Governance (Delibera n. 2359 del 23/09/2019).

Art. 5

L'Ente Gestore assicura l'erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione psichiatrica rientranti nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dalla convenzione, secondo le quantità e le tipologie stabilite. In particolare, si impegna ad osservare le indicazioni regionali relative alla accessibilità,

all'appropriatezza organizzativa e prescrittiva, rispettando i percorsi clinici identificati. L'Ente Gestore nell'esercizio della propria attività:

1. garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, disposizioni regionali in ordine ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività;
2. assicura l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
3. applica al personale della struttura il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;

L'Ente Gestore assicura:

-fornitura di arredi per ogni modulo, secondo i requisiti minimi di cui art. 70 del R.R. n. 4/2007, come modificato dall'art. 7 del R.R. n. 7/2010, cui le parti concordano di fare esplicito e vincolante riferimento in analogia;

- dotazioni organiche secondo quanto previsto dal richiamato art. 70 del R.R. n. 4/2007, come modificato dall'art. 7 del R.R. n. 7/2010 cui le parti concordano di fare esplicito e vincolante riferimento in analogia;

prestazioni aggiuntive dello psichiatra e dello psicologo;

- fornitura e preparazione di alimenti secondo le tabelle dietetiche correlate ad eventuali allergie, intolleranze o specificità (diabetici, dislipidemiche, ecc.) alla stagionalità e alle abitudini alimentari del territorio di provenienza degli ospiti;

- spese di gestione e le utenze (acqua, luce, gas, TV, telefono);
- manutenzione ordinaria dell'immobile e degli arredi;
- realizzazione di una Carta dei Servizi della struttura e diffonderne la pubblicazione.

Sono a carico dell'ASL le prestazioni mediche, garantite dal Medico di Medicina Generale di fiducia dell'utente.

La gestione di un servizio complesso come quello sopra delineato, comporta la necessità di adottare strumenti di valutazione che forniscano degli indicatori sulla appropriatezza ed efficacia dei programmi di intervento predisposti per ciascun paziente. Pertanto, al fine di poter effettuare una corretta valutazione della gravità e complessità del quadro clinico, della compromissione del funzionamento personale e sociale del paziente, si utilizzeranno degli strumenti di valutazione standardizzati (BPRS e FPS), i cui esiti orienteranno la definizione dei percorsi terapeutici.

Il percorso clinico-assistenziale di ciascun paziente sarà declinato all'interno del progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato, redatto dall'equipe, attraverso l'utilizzo del VADO (valutazione delle abilità e definizione degli obiettivi nell'intervento di riabilitazione psichiatrica) ed in coerenza con il piano terapeutico individualizzato elaborato dal CSM.

Sarà inoltre implementata a cura dell'Ente Gestore la gestione del rischio clinico attraverso la valutazione del rischio suicidario (come da indicazioni ministeriali),

dell'aggressività tramite la somministrazione di appositi test e del monitoraggio continuo, del rischio cadute (scale di Norton, Tinetti, ecc) del rischio infettivologico (markers sierologici, periodici, vaccinazioni preventive, dotazioni di dpi specifici, ecc.)

Art.6

L'Ente Gestore è tenuto a trasmettere al DSM:

- con cadenza mensile in autocertificazione resa nei termini di legge, elenco nominativo delle presenze di ciascun utente e delle eventuali assenze terapeutiche e/o ricoveri ospedalieri.
- con cadenza mensile un elenco degli utenti presenti in ogni struttura, con l'indicazione della data di inserimento dell'utente stesso;
- tempestivamente eventuali inserimenti, dimissioni, trasferimenti e qualsivoglia altra informazione circa eventuali allontanamenti degli utenti.

L'Ente Gestore s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni assistenziali-terapeutico-riabilitative con rigorosa osservanza di quanto disposto dalle leggi e regolamenti vigenti, ad effettuare tutte le procedure previste e con le modalità definite dalla normativa regionale, a condividere con il CSM il programma attuativo del P.T.R.P. per ciascun Paziente, comunicando tempestivamente al CSM competente qualunque variazione dello stesso.

La struttura di cui all'art. 2 opera in integrazione funzionale con il DSM ed è a disposizione dello stesso, che la utilizzerà per l'erogazione delle prestazioni specifiche a favore di Pazienti assistiti dall'Azienda.

Art. 7

Fermo restando l'esercizio delle attività di verifica e valutazione secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa vigente, la ASL di Taranto può disporre, su incarico della Regione Puglia, accessi ai fini della vigilanza igienico-sanitaria ed ai fini dell'acquisizione di elementi di giudizio per la valutazione del rispetto di quanto previsto dai Regolamenti Regionali e dalla presente convenzione, riservandosi inoltre di svolgere attività di controllo e verifica anche in ordine alla qualità dell'assistenza, all'appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie erogate, allo stato di attuazione del P.T.R.P. L'Ente Gestore deve acconsentire, garantire e non intralciare l'effettuazione dei controlli in qualsiasi momento pervenga la richiesta formulata dall'ASL di Taranto fornendo la massima collaborazione e mettendo a disposizione il proprio personale.

Art. 8

La ASL TARANTO si impegna a remunerare le prestazioni erogate al P.T.R.P. esclusivamente sulla base delle effettive presenze giornaliere, escludendo in ogni caso l'applicazione della regola del c.d. "vuoto per pieno" e facendo riferimento per

analogia alle tariffe definite per legge e meglio specificate nell'**Allegato B** e s.m.i, che costituisce parte integrante del presente atto. Nel caso di assenze temporanee dei Pazienti per ricovero ospedaliero o per ragioni inerenti il P.T.R.P., l'Ente Gestore, cui sarà riconosciuta la tariffa giornaliera decurtata del vitto pari all'8% della retta giornaliera, fatte salve successive determinazioni Regionali alle quali le parti concordano fin da adesso di doversi adeguare senza necessità di procedere a modifiche della presente convenzione, assicura la continuità assistenziale con l'erogazione delle prestazioni individuate dal P.T.R.P. . L'Ente Gestore, alla fine di ciascun mese, emetterà fattura in favore dell'ASL di TARANTO posticipata con l'indicazione degli importi da imputare ai singoli CC.SS.MM. invianti. Il pagamento della fattura da parte della ASL TARANTO avverrà entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della medesima come per legge. Resta inteso che le tariffe così concordate resteranno fisse ed invariate per tutto il periodo di validità della presente convenzione. Eventuali costi aggiuntivi saranno determinati caso per caso in relazione alle specifiche esigenze dei pazienti da prendere in carico.

Art.9

L'Ente Gestore, in considerazione dell'obbligo informativo previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali, si impegna a fornire alla ASL di Taranto i flussi informativi di propria competenza nonché a fornire, relativamente ai Pazienti ricoverati, i dati clinici e documentali, anche per fini di studio e di ricerca nel rispetto della legge sulla privacy.

Art.10

La ASL TARANTO è esonerata da ogni responsabilità in relazione ad eventuali infortuni e/o eventi dannosi che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'espletamento dell'attività svolta dall'Ente Gestore, che è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi.

Art.11

Tutte le eventuali inadempienze dell'Ente Gestore alla convenzione daranno luogo nei suoi confronti al richiamo scritto, poi alla diffida e successivamente ad una sanzione nella misura secca di € 150,00 per ogni infrazione contestata. In caso di contestazione della prestazione, laddove le controdeduzioni fornite dall'Ente Gestore non siano ritenute motivatamente valide, oltre all'applicazione della sanzione si procederà all'addebito del controvalore della prestazione contestata.

Resta salva la facoltà dell'ASL di Taranto di risolvere unilateralmente la convenzione in presenza di gravissime inadempienze che non consentano la prosecuzione del rapporto convenzionale.

Art.12

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza contrattuale, il presente atto potrà essere oggetto di rinnovo, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, ferma restando la necessità di un'esplicita manifestazione di volontà in tal senso da parte dell'ASL di Taranto. Per finalità di continuità assistenziale resta inteso che l'Ente Gestore dovrà garantire l'erogazione delle prestazioni a favore dei pazienti presi in carico per un periodo massimo di 180 giorni dalla scadenza della validità della convenzione, eventualmente prorogabili a semplice richiesta dell'ASL per ulteriori 90 giorni, al fine di procedere alla ricollocazione presso altre strutture con adeguato setting assistenziale.

Le parti convengono che le clausole della presente convenzione potranno essere modificate solo per effetto del sopravvenire di norme di legge, nonché di leggi e/o regolamenti regionali che incidano sul contenuto della convenzione stessa. A tal fine le parti, entro 15 giorni dal verificarsi della sopravvenienza normativa e/o regolamentare, fisseranno un apposito incontro al fine di concordare le variazioni da apportare all'atto.

Resta inoltre inteso che è facoltà delle parti esercitare la facoltà di recesso dalla presente convenzione con un preavviso minimo di 180 giorni. Le parti si danno reciprocamente atto che il termine di preavviso è finalizzato a consentire all'ASL di Taranto la ricollocazione dei pazienti in altre strutture che prevedano adeguato setting assistenziale, con la conseguenza che laddove, allo spirare di tale termine, detta ricollocazione non fosse stata ancora attuata la struttura si impegna a garantire la presa in carico del paziente per un ulteriore periodo di 90 giorni.

Art.13

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, inerenti l'esecuzione del presente contratto, è competente il foro di TARANTO.

Art.14

L'Ente Gestore si impegna ad adottare idonei protocolli per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti, operatori e di tutti i soggetti che operano all'interno della struttura. L'ASL di Taranto è espressamente esonerata da ogni responsabilità e manlevata dall'Ente Gestore in ogni ipotesi in cui i propri utenti, operatori e più in generale i soggetti che operano all'interno della struttura abbiano

contratto un'infezione da Covid-19 in occasione dello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Art.15

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 16

Le parti si danno reciprocamente atto che è intendimento dell'ASL di Taranto perseguire, con il presente atto, gli obiettivi di potenziare l'offerta di prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie ai pazienti affetti da disagio psichico con prevalente rilievo sanitario e meglio disciplinare la loro presa in carico e la successiva gestione amministrativa del rapporto con la struttura ospitante. Resta pertanto inteso che la stipula della presente convenzione non equivale a sottoscrizione di un accordo contrattuale con la struttura.

Letto, confermato e sottoscritto in Taranto,

Il Direttore Generale

Azienda Sanitaria Locale Taranto f.to VITO GREGORIO COLACICCO

Il legale Rappresentante Ente Gestore f.to Sabato Daniele Annibale Maria

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. le parti prendono atto espressamente ed accettano le clausole di cui agli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

Il Direttore Generale

Azienda Sanitaria Locale Taranto f.to VITO GREGORIO COLACICCO

Il legale Rappresentante Ente Gestore f.to Sabato Daniele Annibale Maria